PROTOCOLLO D'INTESA PER SINGOLA MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.M. 150/2023

Tra

Rimedia Srl Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n 297 del Registro degli Organismi di Mediazione, con sede legale in PISA, Via Fiorentina P.Iva n. 02000290508, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Gabriele Pardo (di seguito denominata RIMEDIA);

e

ACADEMIA, Organismo di mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1056 del Registro degli Organismi di Mediazione, con sede legale a ROMA, Via Alberto Ascari n. 244, P. IVA 14555271007, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Daniela de Luca;

Premesso che

- Rimedia S.r.l. e ACADEMIA, sono iscritti nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia;
- che l'Organismo di mediazione può prevedere nel proprio regolamento la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singola mediazione;

si concorda che

RIMEDIA S.R.L. metterà a disposizione la propria sede di SIENA (competenza territoriale del Tribunale di SIENA), Via del Risorgimento, 628/F, Monteroni d'Arbia, regolarmente accreditata presso il Ministero della Giustizia per la singola procedura di mediazione n. 0035/2024 protocollata presso l'Organismo ACADEMIA, promossa dal Sig. CUNEO RICCARDO nei confronti di Avv. MAGLIANO MARIO, Dott. MAGLIANO MASSIMO, Sigg.ri CACHERANO D'OSASCO CARLO EMANUELE, MAGLIANO PAOLA, CACHERANO D'OSASCO FRANCESCA, CACHERANO D'OSASCO LUISA E CACHERANO D'OSASCO MADDALENA.

Ai fini del presente accordo l'Organismo ACADEMIA denominato a seguire (Organismo Proponente) e Rimedia S.r.l. denominato a seguire (Organismo Competente) individuano tre soluzioni distinte e differenti di collaborazione a seconda che la procedura di mediazione si svolga in via telematica mediante collegamenti da remoto, in forma "mista" ovvero in presenza fisica delle parti e degli avvocati presso la sede dell'Organismo Rimedia Srl, come sopra indicata.

Tipologia di svolgimento della mediazione. Telematica, mista o in presenza

La procedura di mediazione potrà svolgersi secondo tre differenti scenari:

- telematica
- mista
- in presenza

Le parti danno atto che ai fini del presente accordo la procedura di mediazione n° 0035/2024 verrà svolta in via prioritaria, ove possibile, telematicamente.

A) Mediazione Telematica

Ai fini del presente accordo per mediazione telematica si intende quella procedura di mediazione che viene svolta totalmente da remoto mediante collegamenti in videoconferenza, dove cioè nessun soggetto coinvolto (parti, avvocati, mediatore etcc) è presente fisicamente presso la sede dell'Organismo Competente.

La mediazione telematica viene gestita interamente dall'Organismo Proponente; quest'ultimo nomina un mediatore tra i propri elenchi e fissa il primo incontro in videoconferenza proponendo alle parti chiamate in mediazione la stessa modalità.

L'Organismo Proponente si impegna a comunicare tempestivamente all'Organismo Competente la data del primo incontro telematico.

La gestione della mediazione rimane interamente a carico dell'Organismo Proponente salvo rendicontare all'Organismo Competente (mediazione@rimediasrl.com) l'esito del procedimento e gli importi fatturati

L'Organismo Competente si impegna in ogni caso a collaborare con l'Organismo Proponente nell'ipotesi in cui uno o più soggetti invitati in mediazione si presentino fisicamente in sede il giorno stesso del primo incontro.

B) Mediazione mista

Ai fini del presente accordo per mediazione "mista" si intende quella procedura di mediazione che viene svolta con la presenza fisica di uno o più soggetti coinvolti (parti, avvocati, mediatore etcc.) presso la sede dell'Organismo Competente, mentre uno o più soggetti (parti, avvocati, mediatore) sono collegati telematicamente da remoto.

L'Organismo Proponente si obbliga a comunicare all'Organismo Competente (mediazione@rimediasrl.com) che la mediazione si svolgerà in forma mista, specificando quali soggetti saranno presenti fisicamente presso la sede dell'Organismo e quali saranno invece collegati da remoto. La data del primo incontro viene rinviata per predisporre la sala di mediazione.

Rimane a carico dell'Organismo Proponente informare le parti del rinvio nonché comunicare ai

soggetti che si collegheranno da remoto e alla sede dell'Organismo Competente, la piattaforma telematica da utilizzare e il link di collegamento.

Su indicazione dell'Organismo Proponente, l'Organismo Competente nomina un proprio mediatore in sostituzione di quello precedentemente individuato (**ipotesi B.1**) oppure in co-mediazione con quello già nominato (**ipotesi B.2**), affinché partecipi fisicamente presso la sede dell'Organismo competente per territorio, al primo incontro di mediazione ex art. 8 comma 1 d.lgs. 18/2010.

L'Organismo Proponente mette a disposizione del mediatore nominato tutta la documentazione del fascicolo di mediazione e i modelli di verbale da utilizzare (carta intestata).

Gli Organismi si impegnano a garantire un idoneo collegamento telematico in videoconferenza con i soggetti collegati da remoto.

Salvo differenti accordi, tutti i collegamenti da remoto sono effettuati esclusivamente mediante la piattaforma indicata dall' Organismo Proponente, i cui costi resteranno a carico di quest'ultimo.

Terminato il primo incontro ex art. 8 comma 1 d.lgs. 18/2010 l'Organismo Competente si impegna a comunicarne l'esito quanto prima all'Organismo Proponente, inviando copia del processo verbale affinché quest'ultimo possa emettere le fatture relative alle indennità di mediazione eventualmente dovute dalle parti.

Nel caso in cui la mediazione non si sia conclusa all'esito del primo incontro di mediazione di cui sopra, l'Organismo Competente si impegna a comunicare all' Organismo Proponente le date dei successivi incontri di mediazione.

Conclusa la mediazione l'Organismo Competente si impegna ad inviare all'Organismo Proponente il verbale conclusivo e l'eventuale accordo sottoscritti da tutti i soggetti coinvolti.

In nessun caso l'Organismo Competente può consegnare copia dei processi verbali o degli accordi direttamente alle parti o agli avvocati.

C) Mediazione in presenza

Ai fini del presente accordo per mediazione "in presenza" si intende quella procedura di mediazione che viene svolta con la presenza fisica di tutti soggetti coinvolti (parti, avvocati, mediatore etcc.) presso la sede dell'Organismo territorialmente competente.

In tal caso l'Organismo Proponente si obbliga a comunicare alla sede Dell'Organismo competente che la mediazione si svolgerà in presenza. L'Organismo Competente, ricevuta la comunicazione di cui sopra, nomina un proprio mediatore in sostituzione di quello precedentemente individuato dall'Organismo Proponente affinché partecipi fisicamente presso la sede dell'Organismo Competente per territorio al primo incontro di mediazione ex art. 8 comma 1 d.lgs. 18/2010.

La data del primo incontro viene rinviata per predisporre la sala di mediazione; rimane a carico dell'Organismo Proponente informare le parti del rinvio.

L'Organismo Proponente mette a disposizione del mediatore tutta la documentazione del fascicolo di mediazione e i modelli di verbale da utilizzare (carta intestata).

Terminato il primo incontro ex art. 8 comma 1 d.lgs. 18/2010 l'Organismo Competente si impegna a comunicarne l'esito quanto prima all'Organismo Proponente, inviando copia del verbale affinché quest'ultimo possa emettere le fatture relative alle indennità di mediazione eventualmente dovute dalle parti.

Nel caso in cui la mediazione non si sia conclusa all'esito del primo incontro di mediazione di cui sopra, l'Organismo Competente si impegna a comunicare all'Organismo Proponente le date dei successivi eventuali incontri di mediazione.

Conclusa la mediazione, l'Organismo Competente si impegna ad inviare all'Organismo Proponente il verbale conclusivo e l'eventuale accordo sottoscritti da tutti i soggetti coinvolti.

In nessun caso l'Organismo Competente può consegnare copia dei processi verbali o degli accordi direttamente alle parti o agli avvocati.

Spese di mediazione – indennità - compensi

Per la procedura attivata in virtù e nei limiti del presente accordo, si applica la tariffa dell'Organismo Proponente secondo le modalità previste dal suo Regolamento.

Per ogni procedura di mediazione svolta telematicamente come descritto sub A) nessun compenso è dovuto all'Organismo Competente.

Per ogni procedura di mediazione mista o in presenza come descritto sub B1) e C), ed esclusivamente per queste, l'Organismo Proponente si impegna a corrispondere all'Organismo Competente il 70% delle indennità di mediazione incassate, al netto delle spese vive e di avvio versate dalle parti.

In caso di mediazione mista in cui venga nominato, in co-mediazione con il mediatore già nominato sub B2), anche un mediatore dell'Organismo Competente, l'Organismo Proponente si impegna a corrispondere all'Organismo Competente il 50% delle indennità di mediazione incassate, al netto delle spese vive e di avvio versate dalle parti.

Nella ulteriore ipotesi di mediazione in presenza (ipotesi c) in cui il mediatore dell'Organismo Proponente non venga sostituito da un mediatore dell'Organismo Competente ma si rechi presso la sede dell'Organismo Competente per svolgere personalmente il primo incontro e quelli successivi fino alla redazione del verbale conclusivo del procedimento l'Organismo Proponente si impegna a corrispondere all'Organismo Competente il 30% delle indennità di mediazione incassate mentre le spese vive e di avvio versate dalle parti, sia da quelle istanti che da quelle invitate, rimarranno sempre di competenza dell'Organismo Proponente.

Il pagamento degli importi sopra indicati avverrà entro 30 giorni dalla chiusura del procedimento.

OBBLIGHI RECIPROCI

Entrambe le Parti si impegnano ad adempiere e far osservare gli obblighi professionali, ovvero quelli deontologici ed etici relativi a fedeltà, diligenza, riservatezza, informazione, riserbo e segreto in merito ai fatti, ai documenti, agli elaborati ed a qualsiasi altra informazione di cui il

proprio personale sia venuto a conoscenza in esecuzione della presente Convenzione, salvo esplicita autorizzazione scritta o doveri verso le autorità competenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo Pisa

Data 08/02/2024

RIMEDIA S.R.L.

Luogo Roma

Data 08/02/2024

ACADEMIA